

**REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE ASSOCIATA DI VIGILANZA
SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO
(Comuni di Mandello del Lario – Abbadia Lariana – Lierna – Oliveto Lario)**

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento, nell'ambito dei principi di autonomia organizzativa, disciplina i compiti della Commissione Comunale Associata di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (CCVLPS) di cui all'art. 141 e seguenti del R.D. 06.05.1940 n. 635 *"Regolamento del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (R.D. 18/06/1931 n. 773)"*, come modificato dall'art. 4 del D.P.R. 28/05/2001 N. 311, e gli indirizzi procedurali di cui agli artt. 68 e 69 del R.D. 18.06.1931 n. 773 e del D. Lgs. n. 222/2016 c.d. SCIA 2).

Art. 2 – Composizione e nomina

1. La Commissione Comunale Associata di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (di seguito definita Commissione Associata) è nominata con atto del Sindaco del Comune capofila, rimane in carica per anni 4 e, alla scadenza, continua ad operare fino alla nomina del nuovo organo collegiale.

2. La Commissione Associata è così composta:

- a) da Sindaco del Comune su cui insiste il locale o l'impianto da verificare o suo delegato che la presiede;
- b) dal Comandante della Polizia Locale del Comune su cui insiste il locale o l'impianto da verificare o suo delegato;
- c) dal Dirigente medico di ATS o da un medico dallo stesso delegato;
- d) dal Dirigente dell'Area Tecnica del Comune su cui insiste il locale o l'impianto da verificare o suo delegato;
- e) dal Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco o suo delegato;
- f) da un esperto in materie elettrotecniche.
- g) da dipendente del Comune capofila in qualità di segretario verbalizzante.

3. Possono, inoltre, far parte della Commissione:

- a) un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo;
- b) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni territoriali dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale.

4. La nomina dell'esperto in elettrotecnica e di quelli di cui al comma 1 del presente articolo è effettuata tra i professionisti operanti in provincia e, preferibilmente, nel territorio comunale. Tale nomina è efficace dall'accettazione dell'incarico.

5. La Commissione può essere integrata con un esperto in acustica o in altra disciplina tecnica in relazione alle dotazioni tecnologiche o alle caratteristiche del locale o impianto da verificare, con il Presidente del CONI o suo delegato nel caso di impianti sportivi in relazione alle disposizioni di cui al D.M. del 18/03/1996 e con il Sovrintendente alle Belle Arti o suo delegato in caso di edificio con vincolo di cui al D. Lgs. n. 42/2004 s.m.i.

6. Ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 311/2001 per ogni componente la Commissione possono essere previsti uno o più supplenti. Il supplente partecipa alla seduta solo nel caso in cui il titolare non possa, per qualsiasi ragione, intervenire.

7. Alle sedute ed ai sopralluoghi della Commissione Associata presenzierà il referente del Comune interessato, che ha curato l'istruttoria della pratica.

8. La Commissione Associata è presieduta dal Sindaco (o suo delegato) di volta in volta territorialmente competente; lo stesso dicasi per i componenti di cui alle lettere b) e d) del precedente comma 2.

Art. 3 – Segreteria Commissione Associata

1. La Segreteria funge da supporto all'attività della Commissione, ne cura l'attività amministrativa connessa al rilascio del parere di agibilità e predispone gli atti necessari al funzionamento della stessa. Essa è incardinata nella Struttura n. 7 "Edilizia privata ed Urbanistica" del Comune di Mandello del Lario – quale Comune capofila.

2. Le funzioni di Segreteria sono svolte dai dipendenti comunali appositamente preposti alla responsabilità della stessa. La Segreteria della Commissione Associata espleta in particolare i seguenti compiti:

- a) fornire indicazioni e le informazioni di base agli interessati;
- b) acquisire istanze rivolte alla Commissione Associata. Nel caso non sia indicato il termine entro il quale si desidera che venga esaminato il progetto (o effettuato il sopralluogo), la richiesta sarà iscritta d'ufficio alla prima riunione utile, nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle pratiche. Qualora si richieda l'esame o il sopralluogo entro una data precisa, la richiesta dovrà pervenire all'ufficio almeno 30 giorni prima di tale data;
- c) controlla la regolarità formale e la completezza della documentazione presentata e richiede le eventuali necessarie integrazioni, senza che ciò costituisca pregiudizio per le successive ulteriori eventuali richieste di documentazione e chiarimenti espressi dalla Commissione stessa;
- d) redige l'ordine del giorno della seduta e la convoca, in accordo con il Presidente;
- e) partecipa ai lavori della Commissione e ne redige il relativo verbale;
- f) conserva i verbali delle riunioni della Commissione;
- g) organizza in accordo con il Presidente, i sopralluoghi e li convoca, nonché vi partecipa e ne redige il verbale;
- h) coadiuva il Presidente per quanto riguarda i rapporti con gli organi interni ed esterni al Comune;
- i) raccoglie ed aggiorna le disposizioni normative e le regole tecniche.

Art. 4 – Competenze della Commissione Associata

1. La Commissione Comunale Associata di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo di cui agli artt. 140 e 141/bis del Regolamento di esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza provvede, ai fini dell'applicazione dell'art. 80 del T.U.L.P.S., a verificare la solidità e sicurezza dei locali, impianti e luoghi sede di pubblico intrattenimento e spettacolo, ed alle funzioni attribuite alla stessa dal D.M. 18 Maggio 2007 e s.m.i., salvo i casi in cui la relativa competenza risulta attribuita, così come previsto dall'art. 142 del precitato Regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S., così come modificato dall'art. 4 del D.P.R. 28 maggio 2001 n. 311, alla Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.
2. In particolare la Commissione Associata provvede a:
 - a) esprimere il parere su progetti di nuovi locali di pubblico spettacolo e impianti sportivi, o di sostanziali modificazioni di quelli esistenti;
 - b) verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti, ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
 - c) accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e l'incolumità pubbliche;
 - d) accertare, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 8 gennaio 1998, n. 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza ed igiene al fine dell'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337;
 - e) controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti;
 - f) ratificare i pareri espressi dai membri delegati al sopralluogo dal Presidente ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 141 bis del R.D. n. 635/1940.
 - g) stabilire, nell'ambito delle competenze e dei limiti fissati dall'art. 7. del presente regolamento, l'entità del servizio di vigilanza dei Vigili del Fuoco in conformità alle disposizioni del D.M. 22/02/1996.
3. Le verifiche e gli accertamenti descritti nei commi che precedono sono richieste anche ai fini del rilascio delle licenze di polizia amministrativa di cui agli artt. 68 e 69 del T.U.L.P.S., di competenza comunale ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 616/1977, per gli i locali e gli impianti con capienza complessiva superiore a 200 (duecento) persone.

Art. 5 – Campo di applicazione

1. Secondo la normativa in materia richiamata, la Commissione Associata sui locali di pubblico spettacolo esercita la propria attività riguardo:
 - a) teatri, cinema e cinema-teatri con capienza fino a 1300 persone;
 - b) circhi e altri spettacoli viaggianti con capienza fino a 1300 persone;

- c) luoghi destinati a spettacoli viaggianti con capienza fino a 1300 persone;
- d) auditorium e sale convegno, con capienza fino a 5000 persone;
- e) locali di trattenimento con capienza fino a 5000 persone, intesi come locali destinati ad attrazioni varie ovvero aree ubicate in esercizi pubblici attrezzati o, comunque, destinati allo svolgimento di spettacoli;
- f) sale da ballo, discoteche, disco-bar, night club con capienza fino a 5000 persone;
- g) parchi di divertimento con capienza fino a 5000 persone;
- h) luoghi all'aperto ovvero ubicati in spazi all'aperto delimitati o attrezzati con strutture per lo stationamento del pubblico ed allestiti per spettacoli e trattenimenti, comprese competizioni sportive, automobilistiche, motociclistiche, di veicoli per il volo di qualsiasi genere, con capienza fino a 5000 persone;
- i) locali multiuso, adibiti di norma ad attività non di spettacolo e/o trattenimento, ma utilizzati solo occasionalmente per dette attività, con capienza fino a 5000 persone;
- j) sale polivalenti intese come locali adibiti ad attività di spettacolo o trattenimento, ma utilizzate occasionalmente per attività diverse, con capienza fino a 5000 persone;
- k) impianti sportivi in genere dotati di attrezzature per lo stationamento di spettatori, ivi comprese le piscine natatorie con postazioni fisse per lo stationamento del pubblico con capienza fino a 5000 persone.

2. Sono esclusi dal campo di attività della Commissione Associata:

- a) luoghi all'aperto, quali piazze ed aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo stationamento del pubblico (recinzioni, transenne, sedie tribune, panche, ecc..) per assistere a spettacoli e manifestazioni varie occasionali (ad esempio: spettacolo dei burattini, animazioni di piazza, narrazioni, giochi musicali, esecuzioni musicali, concerti, ecc...organizzate di norma da enti morali, associazioni e comitati senza fine di lucro aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi, organizzazioni non lucrative di utilità sociale, ma anche da privati). In tali luoghi è consentita la presenza di palchi o pedane con artisti, e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, a condizione che siano installate in aree non accessibili al pubblico (parere del Ministero dell'Interno – Dip. Dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, prot. n. P529/4109 del 02/07/2003);
- b) locali destinati esclusivamente a riunioni operative di pertinenza di sedi di associazioni ed enti;
- c) circoli privati esercenti attività esclusivamente nei confronti dei propri associati;
- d) pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande in cui sono impiegati strumenti musicali per attività di piano bar senza l'apprestamento di elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo, e a condizione che non si svolga attività di ballo e/o che l'intrattenimento e/o spettacolo non sia prevalente rispetto all'attività di somministrazione di alimenti e bevande, e che la capienza e l'afflusso non sia superiore a 100 persone;
- e) allestimenti temporanei (tendoni, tensostrutture, domus, ecc...) nei quali il trattenimento non sia prevalente, bensì a supporto dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e senza l'apprestamento di elementi che lascino presupporre un'attività di pubblico spettacolo.
- f) sagre e fiere di cui al D. Lgs. n. 114/98 e/o attività finalizzate alla raccolta di fondi per beneficenza, sempre che non vengano effettuate attività di pubblico spettacolo;
- g) mostre ed esposizione di prodotti, animali o rarità in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- h) impianti sportivi, palestre, piscine, laghetti a pagamento per la pesca, scuole di danza o simili privi di strutture per lo stationamento del pubblico;
- i) singole giostre dello spettacolo viaggiante non costituenti parco divertimenti.

3. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute all'art. 141, comma 2, del Regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S. per i locali e impianti che hanno una capienza complessiva fino a 200 (duecento) persone, le verifiche e gli accertamenti sono sostituiti da una relazione tecnica di un professionista abilitato, firmata per presa visione anche dal committente, nella quale si attesti la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministero dell'Interno ed il rispetto delle vigenti disposizioni di sicurezza ed igienico-sanitarie.

Art. 6 – Presentazione delle istanze – Intervento della Commissione Associata, documentazione e procedimento

1. Le istanze di intervento della Commissione Associata sono trasmesse, in formato digitale, alla Segreteria della Commissione stessa - presso il Comune capofila - dal Suap del Comune territorialmente competente per la pratica in caso di:

- a) parere su progetto (di nuova realizzazione o di ristrutturazione/modifica) relativo a locale di pubblico spettacolo permanente;
- b) manifestazione avente carattere temporaneo, di norma 30 giorni prima dello svolgimento delle stesse.

2. La Commissione è tenuta ad esprimere il proprio parere entro il termine previsto per la tipologia di istanza. Tale termine può essere sospeso per motivi istruttori in caso di incompletezza e carenza documentale, riscontrata dalla Commissione Associata, o per acquisire approfondimenti indispensabili per l'espressione del parere. In caso di gravi carenze documentali o di mancata ottemperanza entro il termine assegnato per l'integrazione, la domanda sarà dichiarata irricevibile o respinta.

Art. 7 – Ordine del giorno, convocazione, lavori e verbale della Commissione Associata

1. La Commissione Associata è convocata dal Presidente con un ordine del giorno scritto inviato telematicamente a tutti i componenti, di norma 15 giorni prima della seduta o del sopralluogo. Per motivati casi di urgenza il predetto termine può essere ridotto a giorni 3. I componenti se impossibilitati a partecipare, provvedono ad informare direttamente i rispettivi supplenti, ove individuati, affinché li sostituiscano. La convocazione è inviata, salva diversa indicazione, all'Ente, Organismo o associazione di appartenenza del componente della Commissione, che provvederà a trasmetterlo al rappresentante designato. Insieme all'ordine del giorno è trasmessa anche l'intera documentazione tecnica pervenuta dal soggetto interessato/richiedente.

2. In caso di impedimento a partecipare alla riunione da parte di un componente obbligatorio, il parere della Commissione si intende validamente espresso qualora il componente assente provveda, in sede di seduta, a far pervenire il proprio parere al Presidente. In caso di assoluto impedimento a prendere parte alle sedute e ai sopralluoghi della Commissione Associata da parte del Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco o di un suo delegato, il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco può delegare un professionista iscritto negli elenchi di cui alla L. 818/1984. Nel caso di sopralluogo relativo a manifestazioni di pubblico spettacolo o trattenimento a carattere temporaneo in cui per cause di forza maggiore non siano presenti tutti i componenti, il Presidente, acquisito il parere dei presenti, trasmette le risultanze istruttorie al Sindaco del Comune di volta in volta interessato per le determinazioni del caso.

3. La Commissione Associata si riunisce di norma presso la sede del Comune capofila o nei luoghi indicati nella convocazione. Le riunioni e gli eventuali sopralluoghi vengono di norma effettuati dal lunedì al venerdì, salvo casi eccezionali e su motivata richiesta dell'interessato, sentita la disponibilità dei componenti la Commissione Associata.

4. Per la validità delle riunioni della Commissione occorre la presenza di tutti i componenti previsti. Tuttavia, l'assenza del rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo o del rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, se nominati, in quanto componenti non obbligatori e l'assenza dei membri aggregati non inficia la validità della riunione.

5. Il richiedente, è sempre informato della convocazione e può partecipare alla riunione ed al sopralluogo della Commissione Associata personalmente o tramite suoi rappresentanti muniti di delega; può altresì presentare memorie e/o documenti. In ogni caso all'atto dell'espressione del parere della Commissione Associata lo stesso dovrà abbandonare la riunione.

6. Nella seduta della Commissione sono esaminate tutte le istanze scritte all'ordine del giorno e le eventuali ulteriori, pervenute fuori termine, che la stessa ritenga, comunque, di esaminare. Di ogni riunione o sopralluogo della Commissione Associata viene redatto – a cura della Segreteria – apposito verbale relativo alle istanze esaminate, che deve essere adottato da tutti i componenti obbligatori, salve le ipotesi di cui ai commi precedenti. Il verbale è firmato da tutti i componenti presenti ed affidato alla conservazione da parte

della segreteria della Commissione Associata. Esso deve contenere una concisa esposizione dei lavori svolti e della decisione assunta. Nel verbale sono anche riportati:

- a) i nomi dei componenti presenti;
- b) l'indicazione della eventuale presenza del richiedente il provvedimento finale o del suo delegato;
- c) nonché eventuali altre persone ammesse alla riunione;
- d) eventuali rilievi ed osservazioni sul progetto e/o sulle strutture ispezionate;
- e) tutte le condizioni e/o prescrizioni eventualmente poste nel parere dai membri della Commissione Associata.

7. I membri della Commissione hanno l'obbligo di astenersi nei casi di incompatibilità previsti dall'art. 51 del c.p.c..

8. Il Presidente può invitare a partecipare ai lavori, senza diritto di voto, funzionari di altri settori ed uffici comunali, in relazione alla specifica natura degli interventi su cui deve essere formulato il parere;

9. Le relative decisioni della Commissione Associata, a cura della Segreteria sono comunicate all'interessato per posta elettronica certificata.

10. Alle riunioni della Commissione Associata presenzierà il referente del Comune interessato che ha istruito la pratica.

Art. 8 – Termini e modalità per le manifestazioni e gli allestimenti temporanei

1. Le istanze propedeutiche al rilascio delle autorizzazioni di esercizio temporaneo devono pervenire, in formato digitale, alla Segreteria della Commissione Associata almeno 15 giorni prima del giorno di inizio delle manifestazioni alle quali si riferiscono, pena l'irricevibilità.

2. La documentazione tecnica relativa all'istanza di cui al comma 1, qualora propedeutica al rilascio del parere della Commissione Associata ex art. 80 T.U.L.P.S., deve pervenire alla Segreteria della stessa almeno 15 giorni prima del giorno di inizio delle manifestazioni, pena la mancata iscrizione dell'istanza al primo ordine del giorno utile al suo esame.

3. Per le manifestazioni con capienza fino a 200 persone, la relazione tecnica asseverata di cui al comma 2 dell'art. 141 del regolamento di attuazione del T.U.L.P.S., deve, a pena di rigetto della relativa domanda di cui al comma 1, direttamente pervenire alla Segreteria della Commissione associata – competente al rilascio – almeno 15 giorni prima del giorno di inizio della manifestazione alla quale si riferisce.

4. Ai sensi dell'art. 68 del T.U.L.P.S., l'autorizzazione di pubblico spettacolo può essere intestata al soggetto organizzatore dell'evento anche se diverso dall'esecutore, cui competono gli adempimenti fiscali e/o amministrativi connessi ai diritti di autore.

Art. 9 – Allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente

1. Per gli allestimenti temporanei relativi a manifestazioni che si ripetono periodicamente senza nulla modificare di cui al D.P.R. 311/2001 art. 141 c. 3, salvo che la Commissione non ritenga, che per la natura dei luoghi, sia necessario procedere ogni volta al controllo delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica degli allestimenti per i quali la Commissione di cui all'art. 141 bis abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni. Tale condizione deve essere avvalorata da una dichiarazione resa congiuntamente dal richiedente e dal tecnico incaricato, nei modi e nelle forme di cui al D.P.R. 445/2000.

2. Il soggetto che richiede il rilascio dell'autorizzazione deve far pervenire al Comune territorialmente competente, indi alla Segreteria della Commissione Associata, prima dell'inizio della manifestazione, la dichiarazione di corretto montaggio delle strutture e degli allestimenti installati nonché la dichiarazione di conformità di tutti gli impianti realizzati a firma di tecnico abilitato. Il richiedente in sede di presentazione della domanda può avvalersi della facoltà di esibire le documentazioni citate in sede di controllo.

3. Nel caso di cui ai commi precedenti del presente articolo, il rilascio dell'autorizzazione e gli effetti della stessa sono subordinati al rispetto delle prescrizioni e condizioni per le quali era già stata concessa l'agibilità, fatta sempre salva la possibilità per la Commissione Associata di imporre nuove prescrizioni o condizioni in sede di esame progetto dell'istanza o di avvalersi delle facoltà di controllo che le competono.

Art. 10 – Locali e impianti di pubblico spettacolo con capienza fino a 200 persone

1. Per i locali e gli impianti (sia fissi che temporanei) di pubblico spettacolo aventi una capienza complessiva fino a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti, in luogo della Commissione, sono sostituiti da una relazione redatta da un professionista iscritto all'albo degli ingegneri e all'albo degli architetti e al collegio dei geometri o al collegio dei periti industriali, che attesti la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con Decreto del Ministero dell'Interno 19/08/1996 e successive modifiche, nonché il rispetto delle disposizioni sanitarie vigenti. Resta inteso che ai locali di trattenimento con capienza non superiore a 100 persone si applicano, comunque, le disposizioni di cui al titolo XI dell'allegato al D.M. 19.08.1996.
2. La relazione da allegare alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) deve essere presentata prima dell'inizio dell'attività temporanea e, nel caso di parere su progetto (di nuova realizzazione o di ristrutturazione/modifica) relativo a locale di pubblico spettacolo permanente la relazione deve essere presentata nell'ambito delle procedure relative al SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) e deve attestare il rispetto della normativa vigente (D.M. 19.08.1996 e s.m.i.; D.P.R. 151/2011); successivamente deve essere presentata al Comune, prima dell'inizio dell'attività temporanea, dichiarazione di corretto e regolare montaggio delle strutture, nonché dichiarazione di conformità, ai sensi delle leggi vigenti, a firma di tecnico abilitato e collaudo tecnico funzionale per gli impianti preesistenti.
3. Il professionista in sede di presentazione della SCIA può avvalersi della facoltà di esibire le documentazioni relative al corretto montaggio, le dichiarazioni di conformità, ai sensi delle normative vigenti, in sede di controllo.
4. Qualora si tratti di attività di pubblico spettacolo a carattere permanente in locali fissi, l'esame del progetto resta, comunque demandato alla competenza della Commissione.
5. Non potrà considerarsi ai fini della capienza il numero delle persone che eventualmente affollino spazi all'aperto in aree non delimitate nell'ambito di manifestazioni di pubblico spettacolo o trattenimento.

Art. 11 – Locali e impianti con capienza complessiva superiore a 200 persone

1. Per il rilascio delle autorizzazioni di agibilità di cui all'art. 80 T.U.L.P.S. dei locali e impianti fissi con capienza superiore alle 200 persone, anche in caso di cambio di gestione, dovrà essere presentata al Comune territorialmente competente indi alla Segreteria della Commissione Associata la domanda con le modalità previste dal presente regolamento. Le verifiche e gli accertamenti dovranno essere effettuati dalla Commissione.
2. In caso di cambio di gestione, ove non siano state effettuate modifiche rispetto alla più recente verifica della Commissione, l'attività può proseguire con la semplice richiesta di voltura nella quale si attesti la non effettuazione di interventi e/o modifiche, riferita anche agli impianti tecnologici. Resta, comunque, obbligatoria la verifica della Commissione Associata da effettuarsi di norma entro il termine di 30 giorni.

Art. 12 – Controlli di cui all'art. 141, comma 1 lettera e) del T.U.L.P.S.

1. Il Presidente, sentita la Commissione Associata, con proprio provvedimento, individua i componenti delegati ad effettuare i controlli sull'osservanza delle norme e cautele imposte ed il funzionamento dei meccanismi di sicurezza, previsti dall'art. 141, comma 1, lettera e) del T.U.L.P.S.
2. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 141-bis, ultimo comma del regolamento T.U.L.P.S., tra i componenti delegati all'esercizio dei controlli di cui al comma precedente fanno, comunque, sempre parte i componenti della Commissione indicati dalle lettere c) ed f) del 2° comma dell'art. 141 bis stesso (Dirigente medico o dal medico suo delegato dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio, Comandante provinciale dei Vigili del fuoco o suo delegato);
3. L'esito dei controlli e degli accertamenti deve essere comunicato per iscritto al Presidente (tenuto conto del luogo in cui è situato il locale o l'area o l'impianto o l'attività oggetto di verifica) della Commissione Associata, entro il termine fissato dalla Commissione con, se del caso, il suggerimento dell'autorità competente circa gli eventuali provvedimenti da adottare.

4. Il Presidente, salvo casi urgenti ed indifferibili, convoca la Commissione Associata per ratificare l'esito del controllo effettuato ai sensi del comma 1 del presente articolo e trasmettere alle autorità competenti le risultanze conclusive della ratifica da approvarsi da parte della Commissione con apposito verbale.

5. Nei casi urgenti ed indifferibili derivanti dal riscontro di carenze sostanziali in ordine alle condizioni di solidità, sicurezza ed igiene, il Presidente del luogo in cui è situato il locale, l'area, l'impianto o l'attività oggetto di verifica trasmette immediatamente alle autorità competenti l'esito dei controlli e degli accertamenti per le determinazioni del caso.

Art. 13 – Immissioni rumorose nelle manifestazioni di pubblico spettacolo a carattere temporaneo

1. Gli organizzatori di manifestazioni a carattere temporaneo del tipo: concerti, spettacoli, feste popolari, sagre, manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, celebrazioni, luna park, manifestazioni sportive con l'impiego di sorgenti sonore amplificate e non, che producono inquinamento acustico, purchè si esauriscano in un arco di tempo limitato e/o si svolgano in modo non permanente, devono osservare le vigenti norme sull'inquinamento acustico. Nel caso non sia possibile per motivi eccezionali e documentati rispettare il limite e gli orari di cui alla norma sopra indicata, può essere richiesta autorizzazione in deroga.

2. Resta salva la possibilità per ciascun Comune di esentare l'organizzatore alla presentazione della relazione di un tecnico competente in acustica, quando il contesto dei luoghi in cui l'attività si svolge (assenza di ricettori nelle immediate vicinanze, strumenti musicali privi di amplificazione, ecc...) lo consente, oppure se è già stata presentata una relazione di impatto acustico in un'edizione precedente e la manifestazione si ripete con gli stessi allestimenti temporanei e sorgenti rumorose posizionati nella stessa maniera, oppure se trattasi di manifestazioni di non rilevante importanza (musica di sottofondo, esecuzioni musicali, ecc.) senza apprestamenti per lo stazionamento del pubblico, organizzate di norma da organizzazioni pubbliche non lucrative di utilità sociale (ad es. Pro-Loco, Enti benefici, Parrocchie in aree pubbliche e/o private).

Art. 14 – Utilizzo di attrezzature e giochi meccanici, elettromeccanici ed elettronici

1. Qualora siano impiegate attrezzature di trattenimento, attrazioni o giochi meccanici, elettromeccanici o elettronici, chi chiede l'intervento della Commissione deve allegare all'istanza una relazione tecnica di un esperto, dalla quale risulti la rispondenza dell'impianto alle regole tecniche di sicurezza e, per i giochi di cui alla legge 06/10/1995, n. 425, alle disposizioni del relativo regolamento di attuazione.

Art. 15 – Spese di istruttoria verifica e sopralluogo

1. Le spese di funzionamento della Commissione sono a carico dell'interessato, che ne richiede l'intervento. I diritti di istruttoria, le modalità e i termini del pagamento sono stabiliti dalla Giunta comunale di ciascun Comune che approva le tariffe con proprio atto, in modo coordinato e che potrà prevedere casistiche soggette ad agevolazioni e/o esoneri.

2. Il mancato versamento delle descritte spese comporta la non effettuazione delle verifiche.

Art. 16 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore contestualmente alla pubblicazione dello stesso nella sezione Amministrazione trasparente.

2. Sono abrogate tutte le disposizioni precedenti in tema di Commissione Comunale di vigilanza.